OGGETTO: SCHEMA DI PROPOSTA DI APPROVAZIONE VARIANTE AL PAT AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017: ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

Premesso:

- che il Comune di Castelcucco è dotato di Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI), approvato nella Conferenza di Servizi decisoria del 19 ottobre 2010, successivamente ratificata con D.G.P. n.332 del 22 novembre 2010, e in vigore dal 1 gennaio 2011;
- che il Comune di Castelcucco è dotato di Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n.29 del 03.07.2012;
- che successivamente sono state approvate le seguenti Varianti: Variante 1 approvata con D.C.C. n.4 del 21.03.2014, Variante 2 approvata con D.C.C. n.23 del 20.05.2015, Variante 3 approvata con D.C.C. n.45 del 02.11.2015, Variante 4 approvata con D.C.C. n.025 del 02.03.2016, Variante 5 approvata con D.C.C. n.02 del 21.02.2018; Variante 6 approvata con D.C.C. n.20 del 18/06/2018, Variante 7 approvata con D.C.C. n.38 del 08/10/2018; Variante 8 approvata con D.C.C. n.13 del 03/07/2019; Variante 10 approvata con D.C.C. n.11 del 20/05/2020; Variante 11 approvata con D.C.C. n.28 del 2/09/2020; Variante n.9 approvata con D.C.C. n.25 del 26/07/2021:
- che sono state approvate n.3 Varianti con procedura semplificata (Varianti brevi) ai sensi dell'art.81 delle N.T.O. del Piano degli Interventi vigente, rispettivamente con DCC n.54 del 28/12/2015, DCC n.22 del 21/06/2016 e DCC n.21 del 06/07/2017;

RICHIAMATE le deliberazioni assunte nel procedimento di formazione del Piano degli Interventi secondo quanto disposto dall'art.18 della L.R. 11/04, in particolare:

- 1. D.G.C. n.81 del 07.11.2011 di approvazione "Linee guida e criteri generali da applicare agli accordi pubblico-privato in attuazione dell'art.6 della L.R. 11/04 e degli articoli 70 e 83 delle Norme tecniche del P.A.T.I.";
- 2. D.G.C. n.58 dell'08.10.2012 di Approvazione criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica prevista dall'art.62 delle NTO del Piano degli Interventi;

CONSIDERATO che:

- la Regione Veneto con la L.R. n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ha operato una complessiva riforma per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori, contenuti all'art. 1, comma 2, "la programmazione del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale attraverso la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della leggere regionale n.11/2004";
- la Legge Regionale n. 14/2017, all'art. 13 "Disposizioni transitorie", comma 9, stabilisce che i Comuni provvedano alla individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge, ovvero entro il 24/08/2017. Gli ambiti della "urbanizzazione consolidata", sono definiti all'art. 2, comma 1, lett. e) della legge, come "l'insieme delle parti di territorio già edificate, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei residenziali in zona agricola". Nel medesimo comma è precisato inoltre che gli ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal PAT;
- tale normativa all'art. 4 comma 5 prevede, come primo adempimento da parte dei Comuni, la compilazione di una scheda informativa con i dati territoriali del Comune e la redazione di un apposito elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da trasmettere alla Regione ai fini dell'emanazione del provvedimento di Giunta Regionale con il quale stabilire il consumo di suolo ammesso nel territorio regionale;
- con deliberazione di Giunta comunale n.39 del 07/08/2017 è stata approvata la Perimetrazione degli ambiti

di urbanizzazione consolidata e trasmessa unitamente la scheda informativa alla Regione in data 17/08/2017 con nota prot.n.5305;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018, allegato C, con la quale la Regione Veneto ha approvato la definizione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera a) della L.R. n. 14/2017, dalla quale risulta che al Comune di Castelcucco è stata assegnata una quantità di suolo consumabile pari a 8,41 ettari, corrispondente al valore medio dell'Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) di appartenenza, fino all'eventuale revisione;

RICHIAMATO:

- l'art. 13, comma 10, della L.R. n. 14/2017, con cui si dispone che entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale che individua la quantità massima di consumo di suolo, i Comuni devono approvare la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14 e contestualmente alla sua pubblicazione ne trasmettono copia alla Regione;
- -l'art. 17, comma 7 della L.r. n. 14/2019, "Veneto 2050" con quale la scadenza di adeguamento dello strumento urbanistico è stata posticipata al 31/12/2019;
- l'Allegato D alla DGR n. 668/2018 punto 1.2, che dispone che "questi Comuni potranno procedere all'adeguamento del PAT con la procedura semplificata di cui all'art. 14 della L.R. n. 14/2017 solo dopo il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale che attesta la correttezza delle nuove informazioni trasmesse":

ACCERTATA la necessità di adeguare il PAT alla previsioni della citata L.R. n. 14/2017, recependo altresì la quantità massima di consumo del suolo ammessa per il Comune di Castelcucco dal Decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale n. 138/2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 20/07/2022 avente ad oggetto "ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PATI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO";

DATO ATTO che in data 10/09/2022 prot.n.5699 è stato acquisito il parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n.2948/2009 e il parere di compatibilità sismica ai sensi della DGR n.1572/2013 e dell'art.89 del DPT 380/2001, giusta nota prot.n.418907 del 09/09/2022 della Regione del Veneto Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso;

RICHIAMATI gli elaborati allegati al provvedimento di adozione della Variante DCC n.25 del 20/07/2022, redatti dal tecnico incaricato dott. Furlanetto Paolo:

- Norme Tecniche estratto articoli modificati;
- Relazione Tecnica;
- Asseverazione idraulica;
- Asseverazione sismica;
- Tavola 5 "Individuazione Ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC)";

DATO ATTO che la variante adottata è stata depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi dal 23/08/2022 al 22/09/2022 presso la sede municipale del Comune di Castelcucco e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelcucco, reso noto mediante affissione nei luoghi pubblici del Comune di Castelcucco e consultabile sul sito internet del Comune;

DATO ATTO altresì che il periodo utile per le osservazioni è scaduto il 22/10/2022 e che non risultano pervenute osservazioni;

VISTO l'art. 18, comma 4 della L.R. n. 11/2004, il quale dispone che il Consiglio Comunale, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, (termine ordinatorio), decide sulle stesse ed approva il piano;

RITENUTO opportuno ricordare che, ai sensi di quanto stabilito dall'art.78, comma 2 del D.LGS.267/2000, "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado",

DATO ATTO che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art.39, commi 1 e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTI:

- Il T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;
- Visto il D.P.R. 06.6.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 08.6.2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge Regionale 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

.

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, la VARIANTE AL PATI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO come riportato negli elaborati allegati alla D.C.C. n.25 del 20/07/2022 che ha adottato la medesima Variante urbanistica;

3. DI DARE ATTO che:

- il presente schema di provvedimento è stato pubblicato nel sito dell'ente per gli effetti di cui al comma comma 1 lett.a) dell'art.39 del D.Lgs.33/2013;
- si provvederà immediatamente all'aggiornamento degli elaborati costituenti il Piano degli Interventi nonché all'aggiornamento del quadro conoscitivo mediante trasmissione alla Giunta regionale come previsto dal comma 5-bis dell'art.18 della L.R. 11/04;
- di dare atto che nel sito informatico istituzionale del Comune risultano permanentemente pubblicati gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e che si procederà al relativo aggiornamento in conseguenza dell'approvazione della variante, ai sensi dell'art.32, comma 1-bis della legge n.69/2009.
- **4.** di incaricare il Responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dall'art.18 della L.R. 11/2004;
- **5.** di dare atto che la presente variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.